

In carta libera ai sensi dell'art. 8 Legge 11 agosto 1991 n. 266

Repertorio n. 104644

Raccolta n. 21859

Verbale di assemblea di associazione

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemiladiciannove il giorno venticinque del mese di settembre alle ore diciotto

25 settembre 2019 ore 18

In Robecchetto con Induno, Frazione Malvaglio, nella casa in Via Don Pozzi n. 43, presso il "Ristorante Da Mariuccia".

Dinanzi a me Dottor Germano Zinni, Notaio in Castano Primo, iscritto presso il Collegio Notarile di Milano,

è personalmente comparso il signor:

- Colombo Giorgio nato a Legnano il giorno 13 luglio 1946, residente in Villa Cortese, Via San Carlo Borromeo n. 1, codice fiscale CLM GRG 46L13 E514E.

Il comparente, della cui identità personale io Notaio sono certo, mi richiede di ricevere il verbale dell'assemblea degli associati dell'Associazione:

"Croce Azzurra Ticinia - Onlus"

con sede legale in Inveruno, Lago Sandro Pertini n. 2, codice fiscale n. 93025820155, iscritta presso il Registro delle Imprese di Milano ed iscritta al Repertorio Economico Amministrativo al n. MI - 2022624, iscritta nel Registro Regionale delle Persone Giuridiche Private della Regione Lombardia, con Decreto n. 8.101 in data 10 settembre 2013 al numero d'ordine 2600, riunitasi oggi, a quest'ora ed in questo luogo, in seconda convocazione, per deliberare sul seguente

Ordine del Giorno

1. Delega al Notaio Dott. Germano Zinni a presentare l'istanza di approvazione delle modifiche statutarie alla Regione Lombardia. Il verbale di Assemblea sarà redatto in atto pubblico direttamente dal Notaio Dott. Zinni.

2. Delega straordinaria al Presidente ad apportare eventuali modifiche in sede di verifica da parte della Regione Lombardia della conformità del testo deliberato dall'Assemblea.

3. Approvazione statuto in adeguamento D.Lgs. 117/2017.

Aderendo a tale richiesta, do atto che l'assemblea si svolge nel modo seguente.

Presiede l'assemblea, su designazione unanime degli intervenuti, il Presidente del Consiglio Direttivo signor Colombo Giorgio, qui comparso, il quale constata che:

- secondo quanto previsto dall'articolo dodici, commi quarto e quinto, del vigente statuto dell'associazione, la presente assemblea è stata regolarmente convocata mediante avviso comunicato a tutti gli aventi diritto a mezzo raccomandata a mano, controfirmata per ricevuta dai destinatari, nei termini previsti dal medesimo articolo dodici;

- l'assemblea, convocata in prima convocazione per il giorno venticinque settembre duemiladiciannove, alle ore diciasset-

REGISTRATO
A MILANO DPI
ATTI PUBBLICI
II 03/10/2019
al n. 20047
SECRET
CON EURO /

te, è andata deserta, come il Presidente espressamente attesta;

- per il Consiglio Direttivo,

* il Consigliere Palmieri Angelo e' presente;

* il Consigliere Vitali Teresa e' presente;

* il Consigliere Carnaghi Alex e' presente;

* il Consigliere Airaghi Giuseppe e' presente;

* il Consigliere Canavesi Pier Luigi e' presente;

* il Consigliere Canziani Adriano e' presente;

* il Consigliere Ghidini Antonio e' presente;

- sono presenti, in proprio o per delega, n. 318 (trecentodiciotto) - 183 in proprio e 135 per delega - associati dei n. 410 (quattrocentodieci) associati attualmente iscritti nel libro degli associati ed aventi diritto di voto;

l'elenco nominativo dei presenti risulta da separato documento che qui si allega sotto la lettera A).

Pertanto, avendo verificato la regolarità della costituzione ed avendo accertato l'identità e la legittimazione degli intervenuti, dichiara la presente assemblea validamente costituita ed atta a deliberare, in base all'art. 101 comma 2 del D. Lgs n. 117/2017, che prevede la possibilità per le associazioni di deliberare, nel rispetto dei termini e requisiti di legge, le modifiche rese necessarie dal Decreto stesso con le modalità e le maggioranze previste per le assemblee ordinarie, nonchè in base all'articolo quattordici, terzo comma, del vigente statuto dell'Associazione, che prevede che, in seconda convocazione, l'assemblea ordinaria è regolarmente costituita qualunque sia il numero degli intervenuti, oltre quelli rappresentati e che la stessa delibera validamente a maggioranza semplice.

Passando alla trattazione dell'ordine del giorno, il Presidente, chiesto ed ottenuto dall'assemblea il consenso alla trattazione degli argomenti secondo una sequenza diversa rispetto a quello previsto nell'ordine del giorno, illustra all'assemblea nel dettaglio le modifiche statutarie previste dalla Riforma del Terzo Settore, delle quali si propone l'adozione e dà, quindi lettura, del nuovo testo di statuto che le racchiude.

Concludendo la trattazione dell'ordine del giorno, il Presidente ricorda agli intervenuti l'opportunità di delegare al legale rappresentante dell'Associazione in carica pro-tempore le facoltà ed i poteri necessari al deposito dello statuto nel testo comprendente l'intera denominazione adottata, contestualmente alla domanda di iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, nonché di apportare al testo di statuto di cui si propone l'adozione eventuali variazioni, integrazioni o correzioni che venissero richieste da parte della Regione Lombardia, in sede di verifica da parte della Regione Lombardia della conformità del testo deliberato dall'Assemblea, nonché di delegare espressa-

mente me notaio per la presentazione alla Regione Lombardia dell'istanza di approvazione delle modifiche statutarie di cui al presente verbale, nonche' di sue eventuali successive modifiche.

L'assemblea, preso atto di quanto sopra, all'unanimità ma con l'astensione degli associati Teresa Vitali, Alex Carnaghi, Nella Paganoni ed Alessandro Peviani, come accertato dal Presidente,

delibera:

- 1) di adottare, tanto articolo per articolo quanto nel suo complesso, il nuovo testo di statuto sopra illustrato e che qui si allega sotto B), dato atto che il nuovo testo, tra l'altro, modifica la denominazione dell'Associazione da "Croce Azzurra Ticinia - Onlus" a "CROCE AZZURRA TICINIA ODV" e riformulare le previsioni statutarie relative agli scopi ed alle finalita' perseguiti dall'Associazione ed alle attivita' istituzionali svolte dall'Associazione stessa;
- 2) di delegare al legale rappresentante pro-tempore il deposito dello statuto nel testo comprendente l'intera denominazione adottata, contestualmente alla domanda di iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, nonche' il potere di presentare la relativa istanza alla Regione Lombardia, con facolta' di delegare altri all'effettuazione delle formalita' all'uopo necessarie di presentazione ed invio, anche con modalita' telematiche, ove richiesto, dell'istanza medesima;
- 3) di delegare espressamente, sin d'ora, il notaio verbalizzante la presente assemblea (Dottor Germano Zinni, notaio in Castano Primo) alla presentazione alla Regione Lombardia dell'istanza di approvazione delle modifiche statutarie di cui al presente verbale, nonche' di sue eventuali successive modifiche ed integrazioni;
- 4) di delegare al legale rappresentante pro-tempore, conferendogli a tal fine uno speciale mandato, la facolta' di apportare al testo di statuto qui adottato eventuali variazioni, integrazioni o correzioni che venissero richieste da parte della Regione Lombardia, in sede di verifica da parte della Regione Lombarda stessa della conformita' del testo deliberato dall'Assemblea.

E richiesto io notaio ho ricevuto il presente atto e dello stesso ho dato lettura al comparente, omessa la lettura degli allegati per volontà del comparente stesso.

Sottoscritto alle ore diciannove e minuti quarantacinque.

Il presente atto è esente da imposta di registro e dall'imposta di bollo ai sensi dell'art. 8 Legge 11 agosto 1991 n. 266, trattandosi di atto connesso allo svolgimento della attività di una organizzazione di volontariato costituita esclusivamente per fini di solidarietà.

Consta il presente atto, in parte dattiloscritto da persona di mia fiducia ed in parte scritto di mia mano, di un fo-

glio, del quale occupa tre pagine oltre la presente.

F.to Giorgio Colombo

F.to Germano Zinni notaio L.S.

Allegato B) al
n. 104644/21359
di rep.



STATUTO

TITOLO I

Art. 1 - Denominazione e sede

E' costituita con atto Notaio Pessina in Rho n. 37476 di repertorio e n. 10926 di raccolta in data 21 Dicembre 2005, l'Associazione, denominata "Croce Azzurra Ticinia - Organizzazione di Volontariato", in breve anche " **CROCE AZZURRA TICINIA ODV**".

L'Associazione, ha la propria sede legale nel Comune di Inveruno (MI), Largo Sandro Pertini n. 2 - l'eventuale variazione della sede sociale viene decisa con delibera dell'Assemblea ordinaria dei soci.

L'Associazione ha una struttura unitaria ed è organizzata operativamente in sezioni territoriali non autonome. Il Consiglio Direttivo ha la facoltà di istituire sezioni decentrate in ambito regionale.

L'Associazione è stata riconosciuta con l'iscrizione in data 10 Settembre 2013 al n. 2600 Registro Persone Giuridiche Private tenuto dalla Regione Lombardia ed esaurisce le proprie finalità nell'ambito territoriale della stessa Regione.

Art. 2 - Natura, statuto e regolamento

L'associazione è apartitica, aconfessionale e non persegue fini di lucro, ed è costituita a tempo indeterminato.

Lo Statuto costituisce la regola fondamentale dell'associazione e vincola i soci alla sua osservanza. Il presente Statuto è modificabile da parte di apposita assemblea straordinaria nei termini definiti dai successivi art. 13 e 14.

Per l'attuazione dello Statuto, disciplinare le sezioni o una particolare attività o settore, l'Assemblea generale dei soci adotterà appositi regolamenti, mai in contrasto con il presente Statuto.

TITOLO II — FINALITA' DELL'ASSOCIAZIONE

Art. 3 - Scopi e finalità

L'associazione agisce senza scopo di lucro, è democratica e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Esercita pertanto senza scopo di lucro in via principale in favore di terzi le seguenti attività di interesse generale, di cui all'art. 5 del D.Lgs. n. 117/2017 (Codice del Terzo Settore) lettere:

- a) interventi e servizi sociali ai sensi dell'art. 1, commi 1 e 2, della legge 8 Novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 Febbraio 1992, n. 104 e alla legge 22 Giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni;
- b) interventi e prestazioni sanitarie;
- c) prestazioni socio-sanitarie di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 14 Febbraio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 129 del 6 Giugno 2001, e successive modificazioni.

Art. 4 - Attività di interesse generale e diverse

Per realizzare le finalità di interesse generale di cui al precedente articolo l'associazione, a titolo esemplificativo e non esaustivo, intende:

1. assicurare la mobilità con mezzi di trasporto e assistenza adeguati alle persone diversamente abili o che necessitano di visite specialistiche, trattamento dialitico, esami clinici o di trattamenti particolari, anche periodici, presso centri specializzati, pronto soccorso e trasporto di ammalati e feriti con ambulanze;
2. provvedere alla prenotazione di visite mediche, esami clinici ed alla consegna di referti di esami strumentali e di laboratorio;
3. organizzare iniziative tese a vincere la solitudine, l'isolamento e favorire l'inclusione delle persone sole, in difficoltà o diversamente abili, con momenti di socializzazione, attività sportive per il tempo libero e sollievo alle famiglie, fornendo loro, inoltre, l'appoggio necessario nel percorso per l'autonomia del disabile, al dopo di noi ed effettua servizio consegna pasti a domicilio delle persone con fragilità;

4. collaborare con lo Stato, gli Enti Locali, le varie associazioni di volontariato, per il conseguimento di un risultato migliore;
5. progettare e realizzare nuove opere di promozione umana in cooperazione con Enti e Associazioni in genere;
6. realizzare microprogetti nel campo sanitario, specie preventivo e riabilitativo.

L'Associazione può svolgere attività diverse rispetto alle attività di interesse generale purché secondarie e strumentali rispetto alle prime, secondo i criteri e i limiti definiti con decreto ministeriale ai sensi dell'art. 6 del D.Lgs. 117/2017 e meglio individuate dal Consiglio Direttivo della Associazione. A mero titolo esemplificativo, potrà:



7. promuovere ogni forma di azione diretta a sensibilizzare l'opinione pubblica sulle tematiche socio assistenziali, in materia di prevenzione, primo intervento di soccorso cultura dell'handicap e svolge attività di formazione e promozione del volontariato.
8. svolgere opera di sensibilizzazione attraverso incontri, conferenze, mostre, pubblicazioni periodiche od occasionali, supporti multimediali ed ogni altro mezzo di comunicazione, anche con la presenza di gruppi locali diffusi sul territorio, ai temi sociali, sanitari e della solidarietà, al fine di favorire l'instaurazione di nuovi rapporti tra i fruitori dei servizi resi.
9. ai sensi dell'art. 7 del D.Lgs. n. 177/2017, svolgere iniziative ed attività di raccolta fondi anche in forma organizzata e continuativa, attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico.

Per il raggiungimento dei suoi scopi l'Associazione può, altresì, porre in essere ogni altra attività funzionale e necessaria per il raggiungimento delle proprie finalità, in linea con le disposizioni di legge che ne regolano la qualifica. A mero titolo esemplificativo, potrà:

10. stipulare ogni opportuno atto o contratto, anche per l'assunzione di mutui o finanziamenti a breve o a lungo termine, la locazione finanziaria, la locazione, l'assunzione in concessione o comodato o l'acquisto di immobili, la stipula di convenzioni con Enti pubblici o privati che siano considerate opportune per il raggiungimento degli scopi dell'Associazione;
11. partecipare ad Associazioni, Enti ed Istituzioni, pubbliche o private, la cui attività sia rivolta direttamente o indirettamente al perseguimento di scopi analoghi a quelli dell'Associazione medesima, l'Associazione potrà, ove lo ritenga opportuno, concorrere anche alla costituzione degli organismi anzidetti e operare trasformazioni, fusioni o scissioni;

Art. 5 - Volontari attività di volontariato e personale retribuito

L'Associazione opera avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati.



I volontari sono persone fisiche che condividono le finalità dell'Associazione e che, per libera scelta, prestano la propria attività tramite essa in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti ed esclusivamente per fini di solidarietà.

L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario.

Al volontario possono essere rimborsate le spese effettivamente sostenute e analiticamente documentate per l'attività prestata, previa autorizzazione ed entro i limiti stabiliti dal Consiglio Direttivo.

L'Associazione deve iscrivere in un apposito registro i volontari, associati o non associati, che svolgono la loro attività in modo non occasionale.

L'Associazione deve inoltre assicurare i propri volontari contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso terzi.

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'ente di cui il volontario è associato o tramite il quale svolge la propria attività volontaria.

L'Associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, esclusivamente nei limiti necessari al suo regolare funzionamento, oppure nei limiti occorrenti a qualificare o specializzare l'attività svolta. In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al 50% (cinquanta per cento) del numero dei volontari. Ai componenti degli organi sociali, ad eccezione di quelli di cui all'articolo 30, comma 5 del D.Lgs. 117/2017 che siano in possesso dei requisiti di cui all'articolo 2397, secondo comma, del codice civile, non può essere attribuito alcun compenso, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della funzione.

Nell'esercizio delle proprie attività istituzionali e connesse, l'Associazione potrà avvalersi di personale retribuito nei limiti previsti dall'art. 33 del D.Lgs. 117/2017 ed in linea con quanto previsto nel precedente art. 16 del medesimo decreto.

Art. 6 - Fondo di dotazione, patrimonio e risorse economiche

Il fondo di dotazione iniziale è costituito da apposita giacenza bancaria indisponibile per le attività ordinarie dell'Associazione, come da delibera dell'Assemblea del 05 dicembre 2012.

Il patrimonio è costituito da:

- beni mobili ed immobili che sono o diverranno di proprietà dell'Associazione;
- eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze di bilancio;
- eventuali erogazioni, donazioni o lasciti pervenuti all'Associazione espressamente destinati a patrimonio con deliberazione del Consiglio.

L'Associazione trae le risorse economiche per il funzionamento e per lo svolgimento delle proprie attività da:

- quote associative e contributi dei soci;
- contributi dei privati;
- contributi dello Stato, di Enti e di Istituzioni pubbliche, finalizzati esclusivamente al sostegno di specifiche e documentate attività e progetti;
- donazioni e lasciti testamentari non destinati ad incrementare il fondo patrimoniale;
- rimborsi derivanti da convenzioni;
- attività di raccolta fondi;
- ogni altra entrata ammessa ai sensi del D.Lgs. 117/2017.

Il patrimonio dell'Associazione, comprensivo di ricavi, rendite, proventi e ogni altra eventuale tipologia di entrata è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Su proposta del Consiglio Direttivo, l'Assemblea dei soci potrà deliberare di conferire gratuitamente, previa registrazione nei libri contabili, eventuali beni o contributi ad altre Associazioni o Enti che perseguono le medesime e analoghe finalità. Entro un valore massimo annuo di quindicimila Euro la competenza è attribuita al Consiglio Direttivo. Il predetto valore massimo potrà essere variato dall'Assemblea Ordinaria dei soci.



TITOLO III - I SOCI

Art. 7- Ammissione ed esclusione

Sono soci coloro che, persone fisiche, ETS o altri Enti senza scopo di lucro, a seguito di domanda scritta dell'interessato, sono stati ammessi mediante deliberazione dal Consiglio Direttivo. L'ammissione come associati di altri enti del Terzo settore o senza scopo di lucro, è ammessa a condizione che il loro numero non sia superiore al cinquanta per cento del numero delle organizzazioni di volontariato.

La deliberazione è comunicata all'interessato che viene iscritto nel libro soci. La deliberazione, motivata, di rigetto della domanda viene comunicata all'interessato entro 60 giorni. L'interessato, entro 15 giorni dalla comunicazione di rigetto, può appellarsi all'Assemblea che sull'istanza si pronuncerà nella prima occasione utile.

Per gravi e comprovati motivi, i soci che contravverranno ai doveri stabiliti dallo statuto e dal regolamento, potranno essere esclusi o radiati dall'Associazione a seguito di deliberazione del Consiglio Direttivo.



In ogni caso, prima di procedere all'esclusione di un socio, devono essergli contestati per iscritto gli addebiti che gli vengono mossi, consentendogli facoltà di replica al Collegio dei Proviviri.

L'esclusione o la sospensione di soci che ricoprono cariche elettive è demandata all'Assemblea, su proposta del Consiglio Direttivo.

Da socio si decade per il mancato pagamento della quota associativa annuale, qualora deliberata dall'Assemblea, trascorsi due mesi dall'eventuale sollecito scritto, per recesso oppure per causa di morte o per estinzione, se trattasi di ente.

Il socio che cessa di appartenere all'Associazione per recesso, decadenza od esclusione, non può rivendicare alcun diritto sul patrimonio e sulle quote pagate.

E' esclusa la temporaneità del rapporto associativo.

Art. 8 - Diritti e Doveri

I soci hanno il diritto di:

- partecipare a tutte le attività promosse dall'Associazione;
- partecipare all'Assemblea con diritto di voto, in particolare per l'approvazione e la modifica dello statuto e dei regolamenti, per la nomina degli organi direttivi dell'Associazione, per il suo scioglimento anticipato e per la devoluzione dell'eventuale patrimonio residuo;
- accedere alle cariche associative; il diritto di voto e l'elettorato passivo si acquisiscono al compimento del diciottesimo anno di età e trascorsi sessanta giorni dall'iscrizione nel registro dei soci per i nuovi iscritti;
- ottenere informazione ed esercitare il controllo nelle forme stabilite dalle leggi, dallo Statuto e disciplinate dal Regolamento;
- esaminare i libri sociali mediante richiesta scritta al Consiglio Direttivo secondo le modalità stabilite dal regolamento.

I soci sono obbligati a:

- osservare il presente Statuto, i regolamenti e le deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi;
- svolgere il proprio servizio nell'ambito dell'Associazione in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, anche indiretti ed esclusivamente per fini di solidarietà;
- tenere verso gli altri componenti e all'esterno dell'Associazione un comportamento animato da spirito di solidarietà, onestà, probità e rigore morale;
- versare il contributo associativo annuale, qualora stabilito dall'Assemblea.

Art. 9 - Sezioni Territoriali

Nell'ambito degli indirizzi stabiliti dall'Associazione, le Sezioni svolgono funzioni delegate.

Gli organi sezionali rappresentano l'Associazione e la Sezione con le modalità previste dal Regolamento.

Le norme riguardanti l'istituzione ed il funzionamento delle Sezioni saranno approvate dall'Assemblea generale, con apposito Regolamento.

Il quorum necessario per la validità dell'Assemblea di Sezione è quello previsto dall'art. 14 dello statuto per le assemblee ordinarie.

Non sono ammesse deleghe.

TITOLO IV - ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

Art. 10 - Indicazione degli organismi

Sono organi dell'Associazione:

- L'Assemblea;
- Il Consiglio Direttivo;
- Il Presidente;
- Organo di controllo, se nominato o previsto per legge;
- Organo di revisione, se nominato o previsto per legge;
- Il Collegio dei Probiviri.
-


CAPO I - L'ASSEMBLEA

Art. 11 — Composizione e Presidenza


L'Assemblea regolarmente costituita, rappresenta la universalità dei soci e le sue deliberazioni, prese in conformità alla legge ed al presente statuto, obbligano tutti i soci, ancorché non intervenuti o dissenzienti.

L'Assemblea può essere convocata anche fuori dalla sede legale, purché nel territorio della Regione Lombardia.

L'Assemblea è composta da tutti i soci, in regola con il versamento della quota sociale, se dovuta. L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione o in sua vece dal Vicepresidente assistito dal Segretario dell'Associazione.



7



Art. 12 - Convocazione

L'Assemblea è convocata dal Presidente dell'Associazione o in sua assenza o impedimento dal Vicepresidente.

L'Assemblea ordinaria è convocata almeno due volte all'anno, per l'approvazione del bilancio preventivo entro il mese di Dicembre di ogni anno e per il consuntivo entro il mese di Maggio successivo all'anno di esercizio.

L'Assemblea è convocata ogni qualvolta il Presidente lo ritenga opportuno o almeno la metà dei membri del Consiglio Direttivo o un decimo dei soci ne facciano richiesta scritta, in quest'ultimo caso l'assemblea dovrà avere luogo nel più breve tempo possibile nel rispetto del termine minimo per l'invio della convocazione di cui al presente articolo.

La convocazione dell'Assemblea viene fatta mediante raccomandata a mano inviata ai soci attraverso le proprie Sezioni o altro mezzo di cui si abbia prova di ricezione da parte dei destinatari. La convocazione è da inviarsi almeno dieci giorni prima della data fissata; la convocazione dovrà contenere gli argomenti all'ordine del giorno, il giorno, l'orario e la sede di prima e seconda convocazione.

Art. 13 - Competenze

L'Assemblea ordinaria indirizza tutta l'attività dell'Associazione ed inoltre:

- nomina, in un numero pari alle sezioni, i componenti il Consiglio Direttivo fra i candidati proposti dalle singole sezioni;
- nomina l'Organo di Controllo e/o di revisione, anche monocratico se previsto per legge o ritenuto utile;
- nomina il Collegio dei probiviri;
- ha potere di revoca dei componenti gli organi sociali, di controllo e revisione;
- approva il bilancio preventivo e consuntivo per ogni esercizio annuale;
- delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azioni di responsabilità nei loro confronti;
- approva lo Statuto, i Regolamenti e le relative variazioni;
- delibera l'entità della quota associativa annuale;
- delibera l'esclusione dei soci che ricoprono cariche elettive, su proposta del Consiglio Direttivo;
- si esprime sui ricorsi relativi alla reiezione di domanda d'ammissione di nuovi soci e svolge le funzioni di giudice d'appello nei casi di provvedimenti verso i soci;
- verifica casi di ineleggibilità o incompatibilità dei Consiglieri;
- delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.

L'Assemblea straordinaria delibera sulle modifiche dell'Atto costitutivo e dello Statuto, la trasformazione, la fusione, la scissione, lo scioglimento dell'Associazione e sulla devoluzione dell'eventuale patrimonio residuo.

Art. 14 — Validità dell'Assemblea

In prima convocazione l'Assemblea ordinaria è regolarmente costituita con l'intervento, anche per delega, di almeno la metà dei soci. Le deliberazioni sono prese a maggioranza di voti.

In seconda convocazione, che potrà avvenire non prima che sia trascorsa un'ora dalla prima, l'Assemblea sarà regolarmente costituita qualunque sia il numero degli intervenuti, in proprio o per delega, deliberando validamente a maggioranza semplice.

Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, gli Amministratori non hanno voto.

Per modificare l'Atto costitutivo, lo Statuto, la fusione, la trasformazione o scissione, occorre la presenza in Assemblea straordinaria, anche per delega, di almeno il cinquanta per cento più uno dei soci e il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Per deliberare lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio occorre la partecipazione, anche per delega, di almeno i tre quarti dei soci e il voto favorevole di almeno i tre quarti dei soci.

Ciascun socio può essere portatore di un numero massimo di due deleghe di altri soci.

Agli associati che siano Enti del Terzo Settore sono attribuiti un massimo di cinque voti, ai sensi dell'art. 24 comma 2 del D.Lgs. 117/2017, in proporzione al numero dei loro associati o aderenti come da regolamento.



Art. 15 — Verbale dell'Assemblea

Gli argomenti trattati e le deliberazioni dell'Assemblea sono riassunte in un verbale, redatto a cura del segretario e sottoscritto dallo stesso e da chi ha presieduto l'Assemblea.

Il registro dei verbali è tenuto agli atti ed ogni socio ne ha diritto alla consultazione, previa richiesta. Copia di ogni verbale delle assemblee svolte, entro 60 giorni dalla data dell'Assemblea, dovrà essere fatto pervenire alle Sezioni tramite il proprio esponente il Consiglio Direttivo o altro mezzo, per essere messo a disposizione dei soci.

CAPO II – Il Consiglio Direttivo

Art. 16 - Composizione, convocazione e validità di riunione



Il Consiglio Direttivo, formato da un numero di membri equivalente al numero complessivo delle sezioni, è nominato dall'Assemblea Generale dell'Associazione, su proposta delle sezioni.

Ogni sezione propone all'Assemblea Generale un candidato, attraverso una democratica elezione interna alla Assemblea di Sezione.

Spetta all'Assemblea Generale la verifica di eventuali casi di ineleggibilità o incompatibilità di nomina tra i proposti il Consiglio Direttivo.

Una volta formata la lista dei candidati, l'Assemblea Generale elegge i Consiglieri attingendo alla stessa lista.

Tutti gli amministratori delle organizzazioni di volontariato sono scelti tra le persone fisiche associate ovvero indicate, tra i propri associati, dagli enti associati. Si applica l'articolo 2382 del codice civile.

Il Consiglio Direttivo nella prima seduta, convocata dal componente più anziano di età, nomina fra i suoi membri:

- Il Presidente
- Il Vice Presidente
- Il Segretario
- Il Tesoriere economo

Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente assistito dal Segretario; in caso di assenza o di impedimento del Presidente, dal Vice presidente ed in assenza di entrambi dal membro più anziano per età.

Nel caso in cui, per dimissioni o altre cause, uno dei componenti il Consiglio decada dall'incarico, l'Assemblea di Sezione del decaduto provvederà alla indicazione del suo componente mediante elezione. L'Assemblea Generale nella sua prima riunione utile provvederà alla sua nomina e rimarrà in carica fino alla scadenza naturale del Consiglio.

Nel caso decada oltre la metà dei membri del Consiglio Direttivo, l'Assemblea generale dei soci deve provvedere alla nomina di un nuovo Consiglio.

Il Consiglio Direttivo è convocato ogni qualvolta il Presidente, od in sua vece il Vice presidente, lo ritenga opportuno, senza obbligo di forma, purché con mezzi idonei, di cui si abbia prova di ricezione da arte degli interessati, o quando almeno un terzo dei componenti ne faccia richiesta scritta.


Il consiglio Direttivo è validamente riunito quando sono presenti la metà più uno dei componenti.

Art. 17 - Durata e funzioni

I membri del Consiglio Direttivo rimangono in carica quattro anni, sono nominati per un massimo di tre mandati consecutivi e non possono essere nominati, se non sono decorsi almeno diciotto mesi dalla cessazione.

Le funzioni del Consiglio Direttivo sono:

- curare l'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea;
- nominare il Presidente, il Vice Presidente, il Segretario ed il Tesoriere Economo, attribuendo loro, insieme ad altre funzioni operative, la redazione dei bilanci, la cura dei libri contabili e dei verbali;
- deliberare l'istituzione o la soppressione di sezioni;
- provvedere all'amministrazione ordinaria e straordinaria dell'Associazione, salvo quanto espressamente riservato dalla legge o dallo statuto all'Assemblea, rendendo il conto della gestione all'Assemblea dei soci in sede di approvazione del bilancio;
- redigere il bilancio preventivo, il bilancio di esercizio e il bilancio sociale previsti dagli art. 13 e 14 del D.Lgs. 117/2017, nei casi e con le modalità previste al raggiungimento delle soglie di legge da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea. In sede di redazione del bilancio di esercizio/rendiconto, documentare il carattere secondario e strumentale delle attività di cui all'articolo 6, a seconda dei casi, nella relazione di missione o in una annotazione in calce al rendiconto per cassa o nella nota integrativa al bilancio;
- predisporre i Regolamenti da sottoporre all'Assemblea;
- deliberare sulle domande di adesione di nuovi soci, trasmesse dalla Sezione;
- sospendere o escludere i soci per gravi e comprovati motivi;
- proporre all'Assemblea la sospensione o radiazione dei soci, che ricoprono cariche elettive, per gravi e comprovati motivi;
- vigilare sull'osservanza delle leggi regionali e nazionali e delle disposizioni statutarie e regolamentari;
- deliberare ed attuare le convenzioni tra l'Associazione e le Amministrazioni Pubbliche, di cui all'art. 56 comma 1 del D.Lgs. 117/2017, che verranno sottoscritte dal Presidente dell'Associazione quale suo legale rappresentante.



Qualora il Consiglio Direttivo lo ritenga opportuno per una migliore funzionalità gestionale, può delegare funzioni di ordinaria gestione ad un Comitato di Gestione formato dal Presidente, dal Vice Presidente, dal Tesoriere e dal Segretario. Il Comitato deciderà a maggioranza e riferirà al Consiglio Direttivo sui provvedimenti assunti.

Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale. Le limitazioni del potere di rappresentanza non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro unico nazionale del Terzo Settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

Art. 18 - Verbale del Consiglio Direttivo

Il verbale di ogni riunione del Consiglio Direttivo, redatto a cura del Segretario e sottoscritto dallo stesso e da chi ha presieduto la riunione, è conservato agli atti ed è reso accessibile a tutti i soci, previa richiesta.

Copia di ogni verbale viene inviata alle sezioni attraverso i propri membri del Consiglio Direttivo o altri mezzi di trasmissione.

CAPO III - Il Presidente

Art. 19 - Elezioni e durata in carica

Il Presidente è eletto dal Consiglio Direttivo, dura in carica quattro anni, è rieleggibile per un massimo di tre mandati consecutivi e non potrà essere rieletto se non sono trascorsi almeno 18 mesi dalla cessazione.

Art. 20 - Funzioni

Il Presidente è il legale rappresentante dell'Associazione di fronte a terzi ed in giudizio. In caso di sua assenza o impedimento le sue funzioni spettano al Vice Presidente. Il Presidente ha il compito di:

- convocare l'Assemblea dei soci;
- convocare e presiedere il Consiglio Direttivo;
- dare attuazione alle deliberazioni assunte dagli organi dell'Associazione;
- stipulare le convenzioni, i contratti e compiere tutti gli atti giuridici relativi all'Associazione; in caso d'urgenza e d'indifferibilità può assumere i poteri del Consiglio Direttivo, chiedendo la ratifica dei provvedimenti adottati nella riunione

immediatamente successiva, fatta eccezione per i provvedimenti di radiazione o sospensione dei soci.

CAPO IV - Organo di Controllo e revisione

Art. 21 - Durata e funzioni

E' nominato nei casi previsti dall'art. 30 del D.Lgs. 117/2017. E' formato da un revisore contabile iscritto al relativo registro. L'organo di controllo:

- vigila sull'osservanza della legge, dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione;
- vigila sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento;
- esercita compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale;
- esso può esercitare inoltre, al superamento dei limiti di cui all'art. 31, comma 1, la revisione legale dei conti;
- i componenti dell'organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono richiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari;
- attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'art. 14. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto.

L'organo di controllo ed il revisore legale dei conti durano in carica quattro anni. L'organo di controllo ed il revisore legale dei conti sono incompatibili con qualsiasi altra carica sociale.



CAPO V - Il Collegio dei Probiviri

Art. 22 - Composizione, durata e funzioni

L'Assemblea può nominare un collegio dei Probiviri, costituito da tre componenti effettivi e da due supplenti, scelti anche tra esterni all'Associazione tra cui viene eletto il Presidente; dura in carica quattro anni.

Il Collegio dei probiviri ha la funzione di deliberare per la soluzione di vertenze in tutti i casi in cui il suo intervento sia richiesto da un socio o da un organo dell'Associazione.

Resta ferma la possibilità di adire successivamente all'Autorità Giudiziaria. L'incarico è incompatibile con qualsiasi altra carica.



TITOLO V - IL BILANCIO

Art. 23 - Bilancio preventivo, di esercizio e sociale

Il bilancio di esercizio è redatto dal Tesoriere Economo, sotto la responsabilità del Presidente, ed è approvato dal Consiglio Direttivo.

Esso contiene le singole voci di entrata e di uscita relative all'esercizio annuale, che comprende le attività e passività tra il 1° gennaio ed il 31 dicembre di ogni anno. E' redatto ai sensi degli art. 13 e 87 del D.Lgs. 117/2017 delle relative norme di attuazione.

La relazione di missione documenta il carattere secondario e strumentale dell'attività di cui all'art. 6 del D.Lgs. 117/2017.

Entro il 30 aprile di ogni anno, successivo all'esercizio in esame, il Consiglio Direttivo approva al suo interno il bilancio comprendente la situazione patrimoniale, economica e finanziaria e successivamente, entro il 30 Maggio lo sottopone all'approvazione definitiva dell'Assemblea. I rendiconti/bilanci di cui agli articoli 13 e 14 e i rendiconti delle raccolte fondi svolte nell'esercizio precedente devono essere depositati entro il 30 giugno di ogni anno. Il bilancio preventivo è elaborato dal Consiglio Direttivo entro il 30 di Novembre di ogni anno e va presentato all'Assemblea entro il mese di Dicembre.

Esso contiene, suddivise in singole voci, le previsioni delle entrate e delle uscite relative all'esercizio annuale successivo.

Il bilancio sociale è redatto nei casi e modi previsti dall'art. 14 del D.Lgs. 117/2017

Art. 24 - Approvazione del Bilancio

I bilanci preventivo, di esercizio e sociale sono depositati, unitamente alla relazione sull'andamento dell'Associazione, presso la sede dell'Associazione e parimenti presso tutte le Sezioni per la consultazione libera dei soci, almeno 10 giorni prima della riunione dell'Assemblea ordinaria per la loro approvazione.

Art. 25 - Divieto di distribuzione degli utili

E' vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

TITOLO VI - RESPONSABILITA' E ASSICURAZIONE

Art. 26 - Assicurazioni

Responsabilità dell'Associazione

L'Associazione risponde, con le proprie risorse economiche, dei danni causati per inosservanza delle convenzioni e dei contatti stipulati.

Assicurazioni dell'Associazione

L'Associazione può assicurarsi per i danni derivanti da responsabilità contrattuale ed extracontrattuale della Associazione stessa.

I soci, che nell'Associazione prestano attività di volontariato, sono assicurati contro le malattie, gli infortuni e per la responsabilità civile verso terzi durante l'opera di volontariato ai sensi dell'art. 18 del D.Lgs. 117/2017.

TITOLO VII - DISTACCO DI SEZIONI

Art. 27 - Distacco e conferimento


Le sezioni, attraverso specifica Assemblea ordinaria dei loro soci, possono decidere di chiedere il distacco da Croce Azzurra Ticinia ODV, per costituirsi in altra associazione indipendente, con propria autonomia fiscale, economico-finanziaria ed amministrativa, avente finalità identiche o similari al presente statuto.

In questa specifica ipotesi, Croce Azzurra Ticinia ODV, con Assemblea da tenersi entro il termine massimo di sei mesi, deciderà sulla richiesta di distacco e sul conferimento, a titolo gratuito, di beni strumentali; valutando, altresì, l'esistenza della condizione positiva di bilancio, ovvero che il valore iscritto in bilancio, al netto dei rispettivi ammortamenti, sia completamente coperto dall'avanzo di gestione risultante a bilancio per la sezione in questione.

La decisione verrà comunicata alla sezione richiedente il distacco.

In caso di decisione positiva, la neo associazione acquisirà i beni che gli sono stati conferiti, che diverranno di proprietà dell'Associazione e inizierà a svolgere le attività in forma autonoma.

Per le disponibilità liquide, deciderà l'Assemblea generale di Croce Azzurra Ticinia ODV.



Tutte le spese di trasferimento di proprietà, le eventuali imposte e tasse che ne dovessero derivare saranno a carico delle sezioni richiedenti.

Nell'ipotesi di rigetto motivato della richiesta, da parte dell'Assemblea generale, il Consiglio ai sensi del Regolamento, valuterà l'esistenza dei presupposti per la continuazione dell'attività o chiusura della sezione.

TITOLO VIII - SCIoglimento E LIQUIDAZIONE

Art. 28 — Lo scioglimento, la liquidazione, nomina del liquidatore

In caso di estinzione o scioglimento, l'Assemblea nomina un liquidatore. Il patrimonio residuo, una volta terminata la liquidazione, è devoluto, previo parere dell'Ufficio Regionale del RUNTS di cui all'art. 45, comma 1, del D.Lgs. 117/2017 qualora attivato, e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altro Ente del Terzo Settore individuato dall'Assemblea, avente analogo natura giuridica ed analogo scopo. Nel caso l'Assemblea non individui un Ente cui devolvere il patrimonio residuo, il liquidatore provvederà a devolverlo alla Fondazione Italia Sociale a norma dell'art. 9, comma 1, del D.Lgs. 117/2017

TITOLO IX - DISPOSIZIONI FINALI

Art. 29 — Norma transitoria

Gli attuali titolari di cariche sociali mantengono l'incarico - salvo dimissioni o altro personale impedimento — fino alla scadenza naturale del mandato iniziato sotto la vigenza del testo statutario attualmente in vigore, salvo diversa determinazione dell'Assemblea Generale.

Art. 30 — Disposizioni finali

Per quanto non espressamente riportato nel presente Statuto, si fa riferimento al D.Lgs. n. 117 del 3 Luglio 2017 (Codice del Terzo Settore) e relativi decreti attuativi, al codice civile ed alle sue disposizioni attuative ed alla normativa nazionale e regionale in materia.

